FAMILY FOCUS

agorāpro

Il mantenimento dei figli per i genitori divisi

Raccolta a diffusione interna
Progetto grafico: cristinamartinico.it
Aprile 2022

Family Focus

Se la coppia può finire, la genitorialità dura invece per sempre. E **l'amore per i figli** passa anche dal versamento del **giusto mantenimento**.

In questo *Family Focus* abbiamo voluto concentrarci sul mantenimento dei figli da parte dei genitori che si sono **separati**, che hanno **divorziato** o che hanno **cessato la convivenza**. In tutti e tre questi casi, il mantenimento dei figli è soggetto a **regole identiche** che, la maggior parte delle volte, prevedono che sia uno dei genitori a versare all'altro il **contributo** per il mantenimento dei figli.

Questa circostanza costringe la "ex coppia" a continuare a rapportarsi anche su un piano prettamente economico, che spesso non agevola il raggiungimento di un nuovo equilibrio di vita.

Inoltre, nonostante si tratti di un argomento frequente, nella quotidianità professionale abbiamo riscontrato che vi sono molti aspetti sconosciuti di questo **diritto/dovere** la cui funzione è quella di garantire ai figli lo **sviluppo psicofisico** e la **vita di relazione** di cui necessitano.

Ci è sembrato dunque utile offrire in questa breve raccolta alcuni spunti che, in estrema sintesi, possono **rispondere ai quesiti** che più spesso ci vengono rivolti. Anche per il bene dei nostri figli, infatti, le scelte migliori derivano dalla conoscenza delle alternative in gioco.

Team Famiglia Agoràpro

IL MANTENIMENTO DEI FIGLI TRA GENITORI SEPARATI

Avv. Maria Novella Galizia, CoFounder Agoràpro
[Diritto di Famiglia e delle Successioni]

L'obbligo di mantenimento sorge per il fatto stesso di **essere genitore** e perdura finché i figli non saranno **maggiorenni ed economicamente autosufficienti.** L'obbligo di mantenere il figlio maggiorenne cessa anche nel caso in cui quest'ultimo, colpevolmente, non si dia da fare per completare gli studi o ricercare un lavoro.

Nella famiglia unita si fa fronte al mantenimento dei figli insieme, condividendone il peso, sia esso economico o materiale.

Purtroppo, però, spesso la prospettiva cambia **quando i genitori si separano**. L'importo dovuto per il mantenimento dei figli sembra sempre "troppo" per chi è obbligato a corrisponderlo e "troppo poco" per chi ha il diritto di riceverlo.

Cerchiamo quindi di fare chiarezza su alcuni aspetti basilari, ricordando che **ogni caso presenta le proprie particolarità** e che l'argomento, se ci tocca personalmente, va necessariamente affrontato richiedendo un parere personalizzato.

Come si stabilisce l'ammontare del mantenimento?

In caso di separazione, divorzio, fine della coppia di fatto, i genitori possono **liberamente pattuire** le modalità con cui provvedere al mantenimento dei figli, fermo restando che entrambi sono obbligati a farvi fronte proporzionalmente al proprio reddito.

Il **giudice, in caso di disaccordo**, "stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità", seguendo alcuni specifici parametri (vedi infografica pag. 4).

In genere, **il genitore che trascorre meno tempo con i figli deve versare l'assegno periodico al genitore che li ha con sé in via prevalente e che si occupa di accudirli e di provvedere a loro** in termini di vitto, alloggio, vestiario, esigenze quotidiane ed ordinarie. Questo "contributo al mantenimento ordinario" viene predeterminato in misura fissa, generalmente mensile. Non esistono, però, delle "tabelle" con gli importi prestabiliti.

L'assegno è soggetto ad un adeguamento periodico e, in caso di modifica delle circostanze oggettive che influiscono sui parametri (esigenze dei figli, redditi dei genitori, tempi di permanenza con i genitori, ecc.), può essere aumentato o diminuito, con un apposito procedimento.

Il mantenimento diretto

Con "mantenimento diretto" si intende che **ognuno dei genitori provvede alle esigenze materiali ed economiche dei figli quando li ha con sé**. Senza, dunque, alcun assegno di mantenimento.

La giurisprudenza, tuttavia, nutre delle forti resistenze nell'adottare questo sistema. Purtroppo, infatti, i rischi che i genitori litighino su chi dei due debba acquistare le scarpe o la ricarica del cellulare per i figli o pagare il biglietto del cinema in cui si recano con gli amici, sono più alti di quanto possa sembrare. Per questo motivo, i Tribunali tendono a considerare il mantenimento diretto da parte di entrambi i genitori rispondente all'interesse dei figli solo quando **non vi è conflittualità** o quando detto regime è già stato **ben collaudato**.

Le spese straordinarie

Non rientrano nel mantenimento ordinario, e vanno conteggiati a parte, gli esborsi per le spese cd. "straordinarie" per i figli. Si tratta di quelle spese che esulano dalla quotidianità perché sono **imprevedibili** o perché vanno

affrontate ***una tantum***, come ad esempio quelle mediche, quelle scolastiche di inizio anno o quelle per la patente di guida. Per queste spese, ogni genitore contribuisce in **misura percentuale**, prestabilita su accordo o dal giudice, a seconda delle capacità reddituali e patrimoniali di ciascuno.

La differenza tra una spesa straordinaria ed una ordinaria non è sempre netta, e sul punto anche la giurisprudenza periodicamente evolve le sue interpretazioni.

Per questo motivo, quasi tutti i Tribunali d'Italia hanno adottato dei "**protocolli**" che, a monte, stabiliscono sia **quali spese siano ordinarie e quali straordinarie**, sia **per quali, tra quelle straordinarie, sia necessario l'accordo di entrambi i genitori**. Ad esempio, se un genitore decidesse di comprare al figlio un cavallo per fargli fare equitazione, l'altro non sarebbe obbligato a contribuire. Diversamente, se fossero necessarie cure mediche costose, il disaccordo del singolo genitore passerebbe in secondo piano, essendo prioritaria la salute del figlio.

Le discussioni sulle spese straordinarie, quando il conflitto tra genitori è alto, costituiscono una delle maggiori cause di litigio.

In questi casi, è bene fare in modo che dette spese straordinarie **vengano a monte dettagliate il più possibile, per evitare che vi siano "zone grigie"**, che costituiscono terreno fertile per gli scontri, le cui conseguenze ricadono sui figli coinvolti.

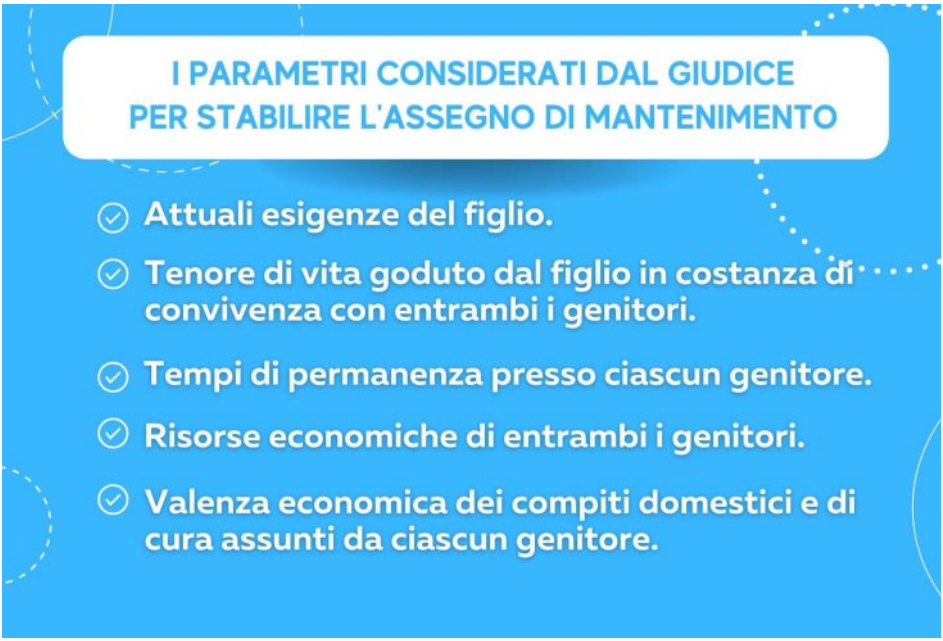

NEL MANTENIMENTO MENSILE UN'OPPORTUNITÀ DI RISPARMIO

Alessandro Stival, Partner Agoràpro
[CFA, Family Office Consultant]

All'interno di una famiglia, il risparmio che viene dedicato ai figli trova (spesso) il primo posto tra gli obiettivi di entrambi i genitori, siano essi coppia di fatto, coniugati, separati o divorziati.
I figli sono i figli, e tutti noi vorremmo sempre poter offrire loro il meglio in qualsiasi circostanza.

Le domande più frequenti che mi vengono rivolte come Consulente Finanziario Indipendente sono le seguenti: "Dove posso accantonare i soldi che vengono dati a mio figlio in occasione di compleanni e feste varie?" e ancora "Dove li posso mettere affinché siano al sicuro?" e infine "E se volessi aggiungere qualcosa anche io (genitore) con una certa regolarità...?".

Purtroppo queste domande nascondono al loro interno un grande tranello: **si ragiona su cosa fare, ma non si ragiona sul perché farlo** e spesso tale distorsione viene avvallata dagli operatori bancari che tendono a fornire più soluzioni di prodotto rispetto a ragionamenti di struttura.

Qual è l'approccio corretto al risparmio per i figli?

Mi spiego meglio. Quando si parla di "risparmiare" per i figli, gli errori più comuni possono essere raggruppati all'interno di un'unica espressione: mancanza di pianificazione e di obiettivi chiari. Risparmiare per i figli, di fatto, non vuol dire niente.

La vera domanda è: "**Cosa voglio riuscire a dare ai miei figli risparmiando questi soldi**?". Uno studio universitario adeguato, una macchina, una base finanziaria per l'acquisto di una casa o per avviare una propria attività... obiettivi concreti, che si possono calcolare. Solo fornendo concretezza e rendendo pratica e **tangibile** la parola "**risparmio**" si potrà individuare la strategia migliore e quindi il relativo prodotto. Il prodotto, infatti, è soltanto l'ultimo passaggio.

Proprio per questo motivo, in questa sede non mi soffermerò sugli strumenti (libretti, fondi comuni, ecc.), ma su quella che a mio avviso può essere definita una tra le **migliori strategie finanziarie per accumulare un piccolo tesoretto** in favore dei figli, soprattutto in caso di coppie separate/divorziate con figli minorenni per i quali è previsto il mantenimento.

Infatti, la regolarità della somma mensile che un genitore versa all'altro per il mantenimento dei figli è un ottimo punto di partenza, anche quando l'importo non è particolarmente elevato.

Il Piano di Accumulo del Capitale

La strategia in questione è il Piano di Accumulo del Capitale (detto anche P.A.C. o PAC nel suo acronimo), perché le somme investite si accumulano tra di loro e crescono gradualmente nel corso del tempo.

Il PAC è difatti realizzabile avendo a disposizione:
• **quota costante** di versamento (una quota di risparmio possibile minima e costante);
• **frequenza costante** di versamento.
A questi elementi si deve necessariamente aggiungere anche il fattore "**tempo**": maggiore è il tempo a disposizione tra l'età del minore e la sua maggiore età, maggiore sarà il beneficio dato da questa strategia.

L'idea alla base è che, investendo sempre la stessa cifra, si acquisteranno gli strumenti di investimento (ad esempio degli Exchange Traded Funds - ETF -, che sono a basso costo) ad intervalli regolari. Ovviamente il valore di questi ETF cambia nel corso dei mesi, in alto e in basso. Così, quando i prezzi sono elevati si possono acquistare un certo numero di ETF, mentre quando i prezzi calano, è possibile acquistarne di più, con l'effetto che, quando poi il valore si riprende, si beneficia del fatto di avere più ETF acquistati ad un prezzo più basso (e quindi un maggior valore complessivo).

Il versamento costante del PAC appare essere **una tra le strategie migliori di risparmio**, soprattutto in caso di coppie separate con figli piccoli. Il maggior tempo a disposizione, infatti, permette di sfruttare il mercato ed ottenere così un risultato aggiuntivo dato dall'investimento, sfruttando la regolarità e la costanza di una parte degli importi versati a titolo di mantenimento.

SE IL MANTENIMENTO ORDINARIO PER I FIGLI NON VIENE VERSATO

Avv. Maria Novella Galizia, CoFounder Agoràpro
[Diritto di Famiglia e delle Successioni]

Quando un genitore convive con i figli e provvede al loro mantenimento "in via diretta" e cioè affrontando direttamente le spese necessarie, numerose sono le voci che pesano sul budget: bollette, mensa scolastica, regali di compleanno agli amici, vestiario... Poter fare affidamento sulla puntualità e regolarità dei versamenti dell'altro genitore è fondamentale.

Spesso, tuttavia, accade che i pagamenti mensili arrivino in forte ritardo o vengano omessi da parte dell'obbligato. Ebbene, in questi casi il nostro ordinamento mette a disposizione diversi rimedi.

In questo articolo parliamo solo del **mantenimento ordinario e dei rimedi civilistici** volti a **recuperarlo** e a fare in modo che **ritardi e omissioni non si verifichino più**.

È il caso di ricordare, infatti, che **non pagare il mantenimento per i figli costituisce anche reato**: il genitore obbligato che non paga, non solo prima o poi dovrà farlo, ma rischia anche di ritrovarsi indagato in un procedimento penale.

Le principali strade della tutela civilistica sono due:
- l'**esecuzione forzata**, volta a recuperare **quanto era dovuto** ma non è stato corrisposto;
- l'**ordine di pagamento diretto**, finalizzato ad evitare, **per il futuro**, il ritardo o l'omissione dei pagamenti.

Vi sono anche ulteriori rimedi, ma i due qui illustrati sono quelli più rapidi ed efficaci.

L'esecuzione forzata

Senza scendere nei dettagli della procedura civile, l'esecuzione forzata consiste in un procedimento di recupero del credito maturato per tutte le somme non versate. Si svolge su impulso del creditore, cioè del genitore che non ha ricevuto l'importo dovutogli per il mantenimento dei figli, ed è caratterizzato da diversi "step", ognuno prodromico al successivo, fino al pignoramento.

Tra i vari tipi di pignoramento a cui si può ricorrere, quello che si dimostra più efficace e che spesso soddisfa le ragioni del creditore è il **pignoramento del conto in banca o di una parte dello stipendio**.

Le spese per questi pignoramenti non sono eccessive (ed anzi, lo Stato esenta in questi casi dal pagamento del contributo unificato e delle spese di notifica) e, se l'esecuzione va a buon fine, le somme pignorate includono fin da subito anche quelle che sono state necessarie per il procedimento di recupero. Al termine del procedimento le somme pignorate vengono direttamente versate al genitore che aveva diritto a riceverle a titolo di mantenimento della prole.

Il mio consiglio è, dunque, di valutare l'esistenza di crediti, conti, depositi di denaro utilmente pignorabili e di attivarsi prima che il credito diventi talmente grande da essere difficile da soddisfare con pignoramenti di questo genere, le cui spese sono contenute.

Spesso, **quando si intraprende questa strada**, il **pagamento arriva prima dell'ultimo step** del pignoramento, cioè quando l'obbligato capisce, attraverso gli interventi precedenti, che l'altro genitore non intende più accettare il maturare del debito.

L'ordine di pagamento diretto

L'ordine di pagamento diretto è un **ordine che il Giudice dà ad un terzo**, estraneo alla coppia genitoriale, che è a sua volta **debitore del genitore obbligato**.

L'esempio più classico è quello del datore di lavoro che mensilmente deve versare lo stipendio all'ex marito obbligato a pagare il mantenimento: il Giudice potrà ordinare al datore di lavoro di scorporare, dallo stipendio dell'ex marito, quanto quest'ultimo è tenuto a versare come mantenimento dei figli, e di versarlo direttamente alla ex moglie.

Anche se l'ordine di pagamento diretto è rivolto al futuro, per ottenerlo devono già essersi verificati diversi **ritardi o omissioni** di pagamento.

Vale la pena adottare questi rimedi?

A mio parere, vale senz'altro la pena percorrere queste strade dopo aver valutato bene la situazione. Per **l'esecuzione forzata** è necessaria l'esistenza di somme o crediti pignorabili (o di metodi per venirne a conoscenza), mentre per **l'ordine di pagamento diretto** bisogna verificare che vi sia un soggetto terzo a sua volta obbligato a pagare qualcosa al genitore inadempiente.

Ciò che non condivido, invece, è il non fare neppure un tentativo o comunque non informarsi, permettendo che chi è tenuto a mantenere i propri figli tramite pagamenti periodici non lo faccia, magari anteponendo le proprie esigenze personali a quelle dei figli.

Se, invece, il motivo dei mancati o ridotti versamenti è dovuto a circostanze oggettive, legate a difficoltà economiche stabili, e di cui l'obbligato non ha alcuna responsabilità, quest'ultimo può senz'altro intraprendere le apposite iniziative per ottenere una pronuncia che "rimoduli" la misura dell'assegno dovuto.

INQUADRA IL CODICE E GUARDA IL VIDEO [8'.33'' min.]
IL MANTENIMENTO DEI FIGLI PER I GENITORI DIVISI

- Quali sono i pro e i contro del denunciare il genitore che non paga il mantenimento?
- Chi può sporgere la denuncia?
- Per il mantenimento è suggeribile un versamento *una tantum* o uno periodico?
- C'è un termine entro il quale l'ex coniuge può chiedere il versamento?
- È previsto un adeguamento degli importi da corrispondere?

LE TUTELE PENALISTICHE IN CASO DI MANTENIMENTO NON PAGATO

Avv. Daria Bissoli, Partner Agoràpro
[Diritto Penale]

In un'ottica di **salvaguardia dei soggetti più deboli**, per il nostro ordinamento il mancato pagamento del mantenimento in favore dei figli può diventare evento penalmente rilevante.

Il genitore che non adempie al pagamento di quanto previsto dal Giudice, potrebbe rispondere della cosiddetta **violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio** (art. 570bis c.p.).

Quando, difatti, il genitore che ne è obbligato non provvede autonomamente al pagamento del mantenimento, oltre ai rimedi civilistici quali ad esempio l'esecuzione forzata e l'ordine di pagamento diretto, **si può valutare di sporgere denuncia.**

La condotta vietata è costituita dal mancato adempimento di un provvedimento del Giudice stabilito in separazione o divorzio. La violazione si verifica sia se il pagamento è previsto in favore dei figli minorenni oggettivamente non in grado di mantenersi, ma anche quando stabilito per i figli maggiorenni se non ancora economicamente autosufficienti.

Anche il mero **pagamento parziale** è penalmente rilevante: il genitore tenuto al pagamento, infatti, non può decidere autonomamente di ridurre la somma da versare per il mantenimento dei propri figli.

Non è però sempre facile comprendere quando si è in presenza di una violazione tale da prendere in considerazione la denuncia.

L'elemento essenziale che può giustificare la denuncia per violazione di obblighi di assistenza familiare si verifica quando un genitore **ha la capacità economica** concreta ed effettiva di versare quanto previsto dal Giudice e, nonostante ciò, **non provvede**.

Se si viene denunciati per violazione degli obblighi di assistenza familiare

Sebbene sia sempre preferibile cercare, quando possibile, la via del dialogo, ci si potrebbe dover **difendere** da una denuncia per violazione degli obblighi di mantenimento.

In caso si fosse destinatari di una denuncia per mancato mantenimento, il mio consiglio è quello di **rivolgersi immediatamente al proprio avvocato**, portando con sé documentazione specifica quale il contratto di lavoro, dichiarazioni dei redditi ed ISEE, così da poter esaminare in maniera approfondita la propria situazione finanziaria.

Difatti per alcuni tipi di lavoratori che non godono di una retribuzione a cadenza fissa - ad esempio piccoli imprenditori, lavoratori a chiamata, o stagionali - non è raro, in alcuni periodi dell'anno, avere una diminuzione di lavoro e, di conseguenza, di liquidità.

Prescindendo, quindi, da una equilibrata pianificazione delle proprie finanze (magari predisposta con l'aiuto di un consulente finanziario), ci sono casi in cui la difficoltà economica del genitore non dipende dal diretto interessato. È l'esempio delle grandi ristrettezze economiche subite da molte persone a causa delle limitazioni per pandemia da Covid-19.

Potrebbe essere esclusa la responsabilità penale derivante dal mancato mantenimento?

Premesso che, come sempre, è necessario valutare attentamente ogni caso specifico, è bene ricordare che il genitore obbligato non può essere ritenuto colpevole quando l'impossibilità di adempiere ai propri obblighi economici è **oggettiva** e **dimostrabile** e, in particolare modo, quando la causa di tale incapacità patrimoniale è **indipendente** dalla sua volontà. In questo caso la sua punibilità andrebbe esclusa.

Preme ricordare che in nessun caso, però, il genitore potrà autonomamente imputare una causa generica a pretesto, per sottrarsi volontariamente ai propri obblighi di mantenimento. Qualunque Giudice prima di pronunciare una sentenza di condanna nei confronti del genitore tenuto al mantenimento in favore dei figli, verifica che questo soggetto non abbia passato un periodo di difficoltà economiche tali da impedirgli di provvedervi concretamente. È possibile infatti che il genitore obbligato dimostri di essersi trovato, non per sua colpa, nell'impossibilità di lavorare e quindi di procurarsi i mezzi economici necessari per pagare l'assegno.

Ai fini della condanna o dell'assoluzione, allora, l'elemento principale da considerare è la **volontà di sottrarsi** all'obbligo del mantenimento nonostante la consapevolezza dello stato bisogno dei figli. **Solo se il genitore obbligato, pur avendone i mezzi, non versa puntualmente e periodicamente il mantenimento, verrà ritenuto responsabile penalmente.**

Quale rimedio vale la pena adottare?

Se possibile, il mio consiglio è sempre quello di aprire un dialogo con l'altro genitore o con il suo avvocato.

Se il motivo del mancato pagamento del mantenimento è riconducibile ad alcune circostanze **oggettive** e **dimostrabili** delle quali il genitore che è tenuto al versamento non ha diretta responsabilità, vale certamente la pena di intraprendere iniziative finalizzate a ottenere dal Tribunale una **modifica dell'ammontare** dell'assegno di mantenimento per i figli.

In tal caso, il genitore tenuto al pagamento sarebbe in grado di ricominciare ad adempiere con costanza, garantendo maggiore puntualità ed affidabilità all'altro genitore ma soprattutto salvaguardando la stabilità economica dei figli.

MANTENIMENTO DEI FIGLI E DETRAZIONI FISCALI

Daniela Zanella, CoFounder Agoràpro
[Dottore Commmercialista, Revisore legale dei Contii]

Il mantenimento dei figli è una tematica sensibile soprattutto nell'ambito di coppie separate, divorziate o ex conviventi.

Nel caso di genitori divisi è necessario prestare ancor più attenzione alle modalità di pagamento e rilascio delle **ricevute di spesa** al fine di detrarre tali oneri in sede di dichiarazione dei redditi (730 o modello Unico).

Per quanto riguarda, invece, il **contributo al mantenimento ordinario** dei figli corrisposto periodicamente da un genitore all'altro, esso è **fiscalmente irrilevante.** Il genitore che lo versa non può detrarlo in dichiarazione dei redditi ed il genitore che lo percepisce non deve dichiararlo. Esso, dunque, non incide sull'Irpef.

Quando un figlio è considerato fiscalmente a carico

Un figlio può essere considerato fiscalmente a carico se possiede un reddito complessivo annuo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a € 2.840,51 (€ 4.000,00 per i figli fino a 24 anni), indipendentemente:
- dalla sua età;
- dalla circostanza che conviva con i genitori (il figlio a carico può anche risiedere all'estero);
- dal fatto che sia dedito o meno agli studi o a tirocinio gratuito.

Nella circostanza di **genitori separati o divorziati** il figlio viene considerato a carico in percentuali diverse a seconda dei casi.
- Nel caso di affidamento esclusivo e in mancanza di un accordo: al 100% del genitore affidatario;
- nel caso di affidamento congiunto e in mancanza di un accordo: al 50% di ciascun genitore;
- nel caso di affidamento esclusivo o congiunto ma in presenza di un accordo: al 50% di ciascun genitore oppure al 100% al genitore con il reddito maggiore.

Nel caso di affidamento congiunto o qualora uno dei genitori affidatari non abbia la capienza Irpef per recuperare la detrazione fiscale spettante all'altro, il genitore con un reddito maggiore potrà usufruire della detrazione al 100%.

Nella situazione di **genitori ex conviventi** il figlio viene considerato a carico con le regole previste per i genitori separati e divorziati in caso di affidamento esclusivo. **Nel caso di affidamento congiunto**, invece, i figli vengono considerati a carico al 50% di ciascun genitore oppure al 100% del genitore con il reddito maggiore.

Detrazione fiscale figli a carico e assegno unico universale

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 29.12.2021 n. 230, **a decorrere dall'1.3.2022** è stato introdotto il **nuovo assegno unico e universale per i figli.** Sarà quindi riconosciuto, a partire da tale data, il nuovo assegno unico a favore delle famiglie con figli **minori** oppure **maggiorenni a carico, fino al compimento dei 21 anni di età**.

Nel caso di figli maggiorenni l'assegno spetterà solo in presenza di una delle seguenti condizioni:
- frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolgimento di un tirocinio ovvero un'attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore ad € 8.000,00;
- rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- svolgimento del servizio civile universale.

In relazione all'**anno 2022**, pertanto:
- **dal 1° gennaio al 28 febbraio** rimane pienamente applicabile il regime delle detrazioni d'imposta per figli a carico di cui all'art. 12 del TUIR;
- **dal 1° marzo al 31 dicembre**, invece, si applica l'assegno unico e universale per i figli e il regime «residuale» delle detrazioni d'imposta per figli a carico di cui *all'art. 12 del TUIR*.
Per i figli di età superiore ai 21 anni rimane applicabile il regime delle detrazioni d'imposta per figli a carico di cui all'art. 12 del TUIR.

Nel caso di genitori separati e divorziati l'assegno unico verrà erogato:
- al genitore affidatario in caso di affidamento esclusivo ed in mancanza di accordo;
- al 50% ad entrambi i genitori in caso di affidamento congiunto in mancanza di un accordo.
Le parti possono concordare che l'assegno unico venga erogato interamente al coniuge affidatario.

Nella situazione di **genitori ex conviventi** l'assegno unico viene erogato secondo le regole previste per i genitori separati e divorziati in caso di affidamento esclusivo. Nel caso di affidamento congiunto l'assegno verrà erogato al 50% oppure interamente al genitore affidatario se in accordo tra le parti.

Come pagare correttamente le spese, per usufruire della detrazione fiscale

A partire dallo 01.01.2020 tutte le **spese detraibili** ai sensi dell'art. 15 del TUIR (cioè tutte le detrazioni fiscali al 19%) possono essere detratte **solo con pagamenti tracciabili** (carta di debito o credito, bancomat, versamento con bonifico bancario o postale).

Non essendo indicate specifiche sulla corrispondenza tra il soggetto a cui è intestato il documento di spesa e chi effettivamente paga, la detrazione fiscale del 19% spetta **al contribuente al quale è intestato il documento di spesa.**

Nell'ambito di coppie separate, divorziate o ex conviventi è quindi necessario prestare molta attenzione all'intestazione della fattura, della ricevuta fiscale o del documento commerciale (scontrino) nel momento in cui vengono rilasciati. Affinché la spesa possa essere detratta in base al costo effettivamente sostenuto da ciascun genitore, va richiesta l'annotazione sulla ricevuta fiscale o documento commerciale dei dati anagrafici e fiscali del genitore che ha sostenuto la spesa oppure la percentuale di sostenimento dei singoli genitori se sostenuta da entrambi. Se la **fattura è intestata ai figli** sarà **detraibile al 50%** indipendentemente dal genitore che ha sostenuto effettivamente il pagamento.

Faccio presente che, in caso di rimborso di spese da parte del datore di lavoro nell'ambito dei programmi di welfare aziendale, la detrazione spetta solo sulla parte rimasta a carico del lavoratore.

Spese detraibili per figli a carico

In sede di dichiarazione dei redditi (730 o mod. Unico) è detraibile il 19% delle seguenti spese.

Rette asili nido pubblici e privati	**Importo massimo detrazione € 632,00 per figlio.**
Frequenza scuole dell'infanzia primarie e secondarie	**Importo massimo detrazione € 800,00 per figlio.** Rientrano in questa voce, se deliberate dall'istituto scolastico in funzione della frequenza, anche le spese per gite, assicurazione, altri contributi finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa.
Frequenza corsi di Laurea o perfezionamento	**Università Statali: intero importo. Università non statali: importo definito dal MIUR.**
Canone di affitto per studenti fuori sede	**Importo massimo € 2.633,00.**
Conservatori e AFAM	**Importo massimo € 1.000,00** per figli tra i 5 e 18 anni e contribuenti con reddito non superiore a € 36.000,00.
Attività sportive	**Importo massimo € 210,00** per figlio tra i 5 e 18 anni.
Spese sanitarie Farmaci, ticket, degenze ospedaliere, prestazioni specialistiche/chirurgiche, analisi, cure termali, dispositivi medici inclusi occhiali e lenti da vista con marchio CE.	**Spese complessive superiori a € 129,11.**

Inquadra il codice per visualizzare
il servizio Agoràpro
Recupero del credito
da mantenimento non pagato

Inquadra il codice
per conoscere tutti i servizi
dell'**Area Famiglia** Agoràpro

agorāpro

Network di Professionisti
Corso G. Mazzini 53
31044 Montebelluna (TV) Italia
+39 0423 605390
info@agorapro.eu
www.agorapro.eu